

# COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

UFFICIO  
SEGRETERIA  
DEL SINDACO



REGIONE LAZIO

TEL: 0771/80108

PEC: [ufficiosegreteriaponza@pec.it](mailto:ufficiosegreteriaponza@pec.it)

## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

Istanza per l'iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di GIUDICE POPOLARE delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (legge 10 aprile 1951, n. 287) da presentare dal 30 Aprile al 31 Luglio di anno dispari all'ufficio elettorale o a qualsiasi ufficio demografico decentrato sul territorio”;

**AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI PONZA**

Il/La sottoscritt .....  
nat ... il ..... a .....  
residente a PONZA in .....  
telefono .....  
e-mail .....

titolo di studio: .....  
conseguito presso..... nell'anno .....  
professione: .....  
luogo di lavoro .....

**consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000**

## C H I E D E

ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 l'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di Giudice Popolare delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello (\*) non trovandosi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287. (\*\*)

Data.....

Il/la Richiedente

(\*) L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287: a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni; d) titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo; e) per i Giudici Popolari delle Corti di Assise di Appello: titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

(\*\*) L'art. 12 della legge 10 aprile 1951, n. 287 recita:

sono esclusi dalle funzioni di giudice popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

**N.B.** La domanda deve essere corredata da fotocopia di un documento d'identità del richiedente.